

SUI «CATECHISMI COSTITUZIONALI» DELL'AVVOCATO GIOVAN BATTISTA NICOLOSI E DELL'ABATE LUIGI GALANTI. BREVI NOTE

Mariaconcetta BASILE
Università degli Studi di Messina
mcbasile@unime.it

I. QUASI UNA PREMessa

Nell'ambito delle nuove politiche progressiste dei paesi mediterranei nel primo ottocento uno degli obiettivi primari fu quello di diffondere la conoscenza del significato e dei contenuti delle costituzioni, il cui concetto veniva strettamente collegato a quello del godimento dei diritti fondamentali, delle libertà politiche e dell'esistenza di una nazione vista come entità distinta da chi la governava e non come sua pertinenza. Quest'opera di «alfabetizzazione costituzionale» veniva condotta non solo attraverso le *Gazzette* e la pubblicazione di eruditi *pamphlet*, ma anche per mezzo di strumenti di diffusione mutuati dall'insegnamento popolare della dottrina cattolica. Apparivano così i «catechismi costituzionali», e questo almeno in tutti i paesi di tradizione cattolica¹.

La pubblicazione di tali catechismi, iniziata, ad esempio, in Sicilia ai tempi della costituzione di Palermo del 1812², trovava diffusione in conco-

¹ Su catechismi «politici» di area francese si vedano principalmente: Constantin F. VOLNEY, *Catechismo del Cittadino Francese ossia la Legge Naturale*, traduzione dal francese a cura di P. Viola, Pisa, 1993; Marcela ZÚÑIGA, «Catecismos jacobinos. Una trayectoria inquisitorial en Puebla de los Ángeles», in *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Coloquios, 2007. Sui catechismi di area germanica si può vedere Emilie DELIVRÉ, «The Pen and the Sword. Political Catechism and Resistance to Napoleon», in Charles ESDAILE (a cura di), *Popular Resistance in the French wars. Patriots, partisans and land pirates*, Basingstoke, 2005, pp. 161-180.

² Per la storiografia sulla costituzione siciliana del 1812 si rinvia alla *Nota bibliografica* che correda la *Prefazione* di Andrea ROMANO alla rist. an. della 7.^a ed. palermitana della *Costituzione del Regno di Sicilia*, Messina, 1996, pp. xxv-xxxI. Si veda inoltre Andrea ROMANO (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francesco Tomás y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996)*, Milano, 1998, p. 1084; *id.*, «En los albores del constitucionalismo europeo. La "carta" siciliana de 1812», in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXVII, 1997, pp. 777- 797; Daniela NOVARESE, «Assem-

mitanza con la rivoluzione del 1848, quando più forte si sviluppava nell'isola la proposizione del binomio costituzione-nazione³. Tale genere letterario è stato, per la Sicilia in particolare e per l'Italia in generale, poco studiato⁴ e, pertanto, non esistono lavori specifici, mentre, di contro, risulta discretamente analizzato ad esempio dalla storiografia spagnola, che ne ha evidenziato la rilevante importanza ai fini della costruzione di una «coscienza dei diritti»⁵. Attraverso tali opuscoli venivano posti, in modo logico, i principi

blee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1848)», in *De curia semel in anno facianda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, Palermo, 4-6 febbraio 1999, Milano, 2002; Enza PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni*, Milano, 2000; Daniela NOVARESE, *Costituzione codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il «Progetto di codice penale» del 1813*, Milano, 2000; *id.*, «La carta siciliana del 1812: una costituzione concordata», in *Sovranità e autonomie. Monarchie, Parlamenti, Leggi nell'Europa Mediterranea*, Messina, 18-20 dicembre 2000; Andrea ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812...*, ristampa an. dell'edizione di Palermo, per le stampe di Solli, del 1813, con *Introduzione* di Andrea ROMANO, Soveria Manelli, 2000, pp. XIX-LXIII.

³ Sul concetto di «nazione» nella cultura politica siciliana si veda Luigi TOMEUCCI, *Il tramonto della nazione siciliana*, vol. II, Messina, 1949; Enzo SCIACCA, «La "Nazione siciliana" nel linguaggio politico al momento della riforma costituzionale del 1812», in *I linguaggi politici delle Rivoluzioni in Europa: XVII-XIX secc.*, Firenze, 1990, pp. 363 e ss.; *id.*, «Riflessi del Costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)», Catania, 1966, pp. 59 e ss.; M. Antonella COCCHIARA, «Sul concetto di nazione e Stato. Alcune posizioni della giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento», in *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche*, vol. LXIX, 2000, pp. 73-119; *id.*, «Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento», in Angela DE BENEDICTIS (a cura di), *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900*, Bologna, 2003, pp. 59-101; Andrea ROMANO, «La costruzione della nazione siciliana tra polemiche parlamentari e politiche editoriali», in Angela DE BENEDICTIS, Irene FOSI e Luca MANNORI (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, Roma, 2012, pp. 251-266.

⁴ Sui catechismi del periodo giacobino in Italia si veda Luciano GUERCI, «I catechismi repubblicani in Emilia Romagna», in Carlo CAPRA (a cura di), *Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza. Convegno di studio (Piacenza, 27 e 28 settembre 1996)*, Piacenza, 1998, pp. 31-62; *id.*, «I catechismi repubblicani a Napoli nel 1799», in Anna M. RAO (a cura di), *Napoli 1799 fra storia e storiografia. Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-24 gennaio 1999)*, Napoli, 2002, pp. 431-460; *id.*, *Catechismi repubblicani. Napoli, 1799*, a cura di Pasquale MATARAZZO, Napoli, 1999; Rosaria CAPOBIANCO, *La pedagogia dei catechismi laici nella Repubblica napoletana*, Napoli, 2007. Sui catechismi della Repubblica Napoletana del 1799 si veda Mario BATTAGLINI, *Libertà, Uguaglianza, Religione. Documenti del giacobinismo cattolico*, Roma, 1982; *id.*, *Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica napoletana, 1798-1799*, Salerno, 1983.

⁵ Sui catechismi costituzionali spagnoli si possono vedere in particolare Alfonso CAPI-TÁN DÍAZ, *Los catechismos políticos en España (1808-1822). Un intento de educación política del pueblo*, Granada, 1978; José MUÑOZ PÉREZ, «Los catechismos políticos: de la Ilustración al primer liberalismo español, 1808-1822», *Gades*, 16, número extraordinario CLXXV aniversario de la Constitución de 1812, 1987, pp. 191-217; Miguel Ángel RUIZ DE AZÚA, *Catechismos políticos españoles*, Madrid, 1989; *id.*, *Catechismos políticos españoles. Arreglados a las Constituciones en la España del siglo XIX*, Málaga, 1990; Manuel MORALES MUÑOZ, *Los catechismos en la España del siglo XIX*, Málaga, 1990; Clara ÁLVAREZ ALONSO, «Catechismos políticos en la prime-

costitutivi degli ordini costituzionali. Tali scritti erano, pertanto, di qualche utilità sia per quanti avevano già chiari orientamenti «costituzionali», sia per coloro che, invece, andavano «educati» ad un forma elementare d'istruzione costituzionale, e per i quali era utilizzata la forma «elementare» più nota d'insegnamento delle cose «sacre»: il catechismo. L'educazione politica dei giovani, così come quella degli adulti (si ricordi che in larga parte erano analfabeti o appena in grado di apporre la propria firma), costituiva un impegno politico e religioso prioritario cui tendevano le carte costituzionali, una vera e propria attività d'indottrinamento civile, finalizzata alla partecipazione attiva del popolo alle nuove scelte politiche.

Così la costituzione «siciliana» del 1812 al titolo IX, art. 353, disponeva espressamente che «in ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per fanciulli dell'uno e dell'altro sesso; verrà loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de' doveri religiosi e civili, secondo i principi della religione cattolica». Come ha osservato per la Spagna Bartolomé Clavero, i catechismi «debían ser conjuntamente religiosos y constitucionales»⁶. Educare i giovani, già in tenera età, significava, infatti, plasmarne le coscienze orientandole verso una «fede costituzionale» che iniziava a scuola e si completava, nei giorni festivi, in parrocchia. Questo rappresentava, nel contempo, un momento di socializzazione volto a favorire la coesione delle popolazioni. Se all'istruzione era, di norma, affidato il compito di trasmettere conoscenza, all'educazione era assegnato il fine di formare le coscienze.

Compito primario era quello assegnato ai maestri e ai parroci che venivano impegnati a spiegare oralmente e far imparare mnemonicamente il contenuto dei catechismi, per ammaestrare sui principi costituzionali e reli-

ra etapa liberal española», in Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO y Margarita ORTEGA LÓPEZ (eds.), *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola*, 3, *Política y cultura*, Madrid, 1995, pp. 23-35; José Luis BERMEJO CABRERO, «Prensa política en los orígenes del constitucionalismo (cinco aproximaciones al tema)», in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 66, 1996, pp. 615-644; Mariano PESET y Pilar GARCÍA TROBAT, «La Constitución de 1812 o cómo educar a un pueblo», in *La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica*, Valencia, 2001, pp. 23-63; Raquel RICO LINAGE, «Enseñanza constitucional: los catecismos políticos en 1869», in AAVV, *Derecho, historia y universidades. Estudios en homenaje a Mariano Peset*, vol. II, Valencia, 2007, pp. 537-546; María Ángeles SOTÉS ELIZALDE, «Catecismos políticos e instrucción política y moral de los ciudadanos (siglos XVIII y XIX) en Francia y España», in *Educación*, XXI.12, 2009; Pilar GARCÍA TROBAT, *Constitución de 1812 y educación política*, Madrid, 2010; Lourdes LÓPEZ NIETO (coord.), *Catecismos políticos de la Constitución de 1812. Antecedentes e influencia en Hispanoamérica*, Madrid, 2012.

⁶ Bartolomé CLAVERO, «Vocación católica y advocación siciliana de la Constitución española de 1812», in Andrea ROMANO (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Messina, 1991, p. 44.

giosi i più giovani, parte di quel popolo, nella maggioranza analfabeta, al fine di formare una «nuova» coscienza comune orientata alle nuove idee. La formazione civile doveva accompagnare quella religiosa, e considerarsi inscindibile da questa. I catechismi si ponevano, pertanto, come eredi di un comune mezzo di formazione da sempre utilizzato dalla Chiesa per la sua opera d'indottrinamento e rappresentavano un mezzo efficace per avvicinare il popolo ai principi costituzionali e fissare quelle idee nelle «menti».

Proprio come per i catechismi religiosi, si trattava di libretti con evidenti intenti manualistici, con un numero limitato di pagine e in formato facilmente consultabile, che sintetizzavano in maniera efficace i principi fondamentali della nuova carta costituzionale, seguendo lo schema a domanda-risposta, ritenuto comunemente il più adatto per assicurare il rapido apprendimento dei contenuti che si volevano trasmettere e la loro sistemazione, nonché di efficace memorizzazione.

La brevità e la semplicità erano tra gli elementi principali. Si trattava, infatti, di «principi» facilmente memorizzabili che, espressi con un linguaggio accessibile a tutti, contribuivano alla prima, rapida, alfabetizzazione del popolo e alla sua «conversione» alla «modernità». Attraverso l'analisi di due esemplari superstiti dei catechismi, pubblicazioni alquanto rare a trovarsi in quanto andate sostanzialmente distrutte dall'attuazione dei provvedimenti di polizia e dalla natura stessa «popolare» dei materiali, ci si propone di evidenziarne i contenuti di maggiore rilievo e l'ipotesi pedagogica-politica in essi contenuta. Per il presente saggio, che fa parte di un lavoro più vasto (attualmente in corso) sui catechismi politici siciliani nell'Ottocento, mi sono proposta di presentare, analizzandoli, in particolare il *Catechismo morale e politico secondo la Costituzione di Sicilia del 1812 per istruzione della gioventù ed uso delle scuole* dell'avvocato Giovan Battista Nicolosi del 1814 e il *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie* di Luigi Galanti del 1820, in quanto facenti parte di due momenti distinti della storia politico-costituzionale dell'isola.

Dall'esame di tali catechismi si può dedurre quanto fosse rilevante per gli uomini politici che pensavano ad una moderna Sicilia il disegno di una «nazione siciliana», retta da una monarchia costituzionale che ne assicurasse l'autonomia politica e garantisse il godimento dei diritti fondamentali enunciati dalla costituzione. Ciò sembra utile anche allo scopo di far luce su uno spaccato storico d'indubbio valore, alquanto trascurato dalla storiografia, e di valutare i tentativi compiuti dagli intellettuali del tempo al fine di promuovere l'educazione civile del popolo e trasmettere le idee ed i progetti costituzionali.

II. IL CATECHISMO MORALE E POLITICO SECONDO LA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812 PER ISTRUZIONE DELLA GIOVENTÙ ED USO DELLE SCUOLE DELL'AVVOCATO GIOVAN BATTISTA NICOLOSI

Nel 1814 l'avvocato Giovan Battista Nicolosi dava alle stampe un *Catechismo morale, e politico secondo la Costituzione di Sicilia del 1812, per istruzione delle gioventù ed uso delle scuole*⁷, che dedicava a Giuseppe Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte, protagonista di spicco della nuova carta costituzionale⁸, con l'auspicio di «istruire il popolo su i principj del governo, su i proprj doveri, e specialmente sulla libera Costituzione».

Il breve libretto sostanzialmente si rifaceva al *Catechismo politico arreglado a la Constitución de la Monarquía Española* pubblicato a Cadice nel 1812⁹, e si componeva di 100 pagine, suddivise in diciannove sezio-

⁷ Copia dell'opuscolo, in fotocopie, è disponibile presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche e di Storia delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Messina. Una copia di questo catechismo, edito a Palermo nella Stamperia di Barravecchia, è conservato, ai segni MISC. Ris. A. 214/7, presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma.

⁸ Su Giuseppe Ventimiglia si veda Giuseppe GIARRIZZO, «Belmonte, Giuseppe Ventimiglia e Cottone principe di», *DBI*, VIII, 1966, pp. 22-26, e la bibliografia ivi menzionata.

⁹ La ristampa anastatica della riedizione pubblicata a Barcellona nel 1820 è stata curata da Enrique UJALDÓN e arricchita da uno *Estudio Preliminar* (Murcia, 2008). Sempre al 1820 risale la prima traduzione italiana del *Catechismo político arreglado á la Constitución de la Monarquía Española, para ilustración de la juventud y uso de las escuelas de primeras letras*, pubblicato a Cadice nel 1812.

Copia del *Catechismo costituzionale della Monarchia Spagnuola. Destinato ad illuminare il popolo, ad istruire la gioventù ed all'uso delle scuole primarie. Prima traduzione italiana*, Napoli, 1820, in fotocopia, è conservata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e di Storia delle Istituzioni dell'Università degli studi di Messina. L'originale è conservato presso la Biblioteca Alessandrina di Roma alla collocazione: f.g.14.8. L'opuscolo consta di 80 pagine, suddivise in XVIII lezioni (I. *Della Costituzione*; II. *Della nazione spagnuola*; III. *Della legge*; IV. *Degli Spagnuoli e de' Cittadini spagnuoli*; V. *Del governo*; VI. *Delle Corti*; VII. *Della formazione delle leggi e della sanzione Reale*; VIII. *Della deputazione permanente*; IX. *Delle corti straordinarie*; X. *Del Re*; XI. *De' Ministri*; XII. *Del consiglio di Stato*; XIII. *De' Tribunali*; XIV. *Dell'amministrazione della giustizia*; XV. *Del governo interno delle Provincia e di quello delle Municipalità*; XVI. *Delle Deputazioni provinciali*; XVII. *Della forza militare nazionale*). Nell'«Avvertimento», l'anonimo autore chiariva che «nel presentarne al pubblico una traduzione, ci siamo studiati di farla risultare chiara come l'originale, schivando per quanto è stato possibile quelle frasi e que'modi che ne potean rendere malagevole l'intelligenza a coloro cui è destinata» e, al contempo, elogiava la costituzione spagnola, in quanto «porta l'impronta della saggezza di quel popolo che ha saputo darsi leggi che garantivano la sua indipendenza e che ha sapute riacquistarle dopo essergli state involate». E continuava sotto-

ni, corredate in nota da un preciso richiamo alle norme costituzionali, e più precisamente:

I. De' doveri dell'uomo, e del cittadino. II. Della Costituzione. III. Della religione. IV. Della nazione siciliane. V. De' siciliani, de' loro dritti e doveri. VI. Della libertà in generale. VII. Della libertà della stampa. VIII. Del governo. IX. Del Parlamento. X. De' dritti del Parlamento, e delle prerogative delle camere e de' suoi membri. XI. Della legge. XII. Della maniera come si forma la legge e della real sanzione, alla sezione. XIII. Del Re, o del potere esecutivo. XIV. De' ministri e consiglieri di Stato. XV. Del potere giudiziario. XVI. Dell'Amministrazione della Giustizia. XVII. De' consigli civici, e magistrati municipali. XVIII. Della forza nazionale, o dell'armata. XIX. Delle pubbliche contribuzioni.

Nella premessa l'Autore chiarisce di essersi «animato ad intraprendere questa fatica» per trattare sotto forma di dialogo e «con ordine le materie tutte, che nella nostra Costituzione contengono; aggiungendovi tutte quelle delucidazioni, che sono necessarie a rendere facile l'intelligenza, onde così nelle parrocchie, nelle università degli studj, e nelle scuole facendosi apprendere alla gioventù i proprj doveri e la Costituzione, si destasse ne' loro teneri cuori l'amor della patria, e del nuovo governo». Il lungo dibattito sull'istruzione, iniziato nel 1789 con la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino», secondo cui soltanto l'istruzione poteva garantire l'uguaglianza, trovava una sua prima concretezza proprio nei Catechismi costituzionali che definivano meglio il lungo e faticoso processo che aveva portato ai due ideali di libertà politica e d'indipendenza nazionale¹⁰.

Libertà ed eguaglianza risultavano delle parole per molti prive di significato. Era, quindi, necessario che tutti comprendessero e partecipassero alla costruzione della «nazione siciliana». Si trattava, in sintesi, di fare dell'istruzione uno strumento per costruire l'uguaglianza. In tale ottica, era affidato ai Catechismi il compito di illustrare a tutti (sentendosi così, in qualche modo, garanti) sia la carta politica-istituzionale sia i diritti fondamentali del popolo. Già nella prima sezione del *Catechismo*, si dichiaravano e definivano i poteri della «nazione siciliana». Veniva operata una netta distinzio-

lineando come «la concisione che si ammira in questo travaglio, la chiarezza colla quale i principj i più astrusi della costituzione vi sono sviluppati, la gravità del dire e le dignità delle massime che vi sono sparse lo rendono indispensabile per coloro che hanno adottato lo statuto di quelle libere genti».

¹⁰ Nota Clavero come la religione cattolica assumesse rilievo come strumento di «emancipación social y liberación individual» (Bartolomé CLAVERO, «Vocación católica y advocación siciliana de la Constitución española de 1812», *op. cit.*, p. 48).

ne tra i doveri dell'uomo e quelli del cittadino e ribadita l'importanza della loro conoscenza «per il buon ordine ed il mantenimento della società»¹¹.

Ad ognuno, in quanto uomo, si prescriveva di «non offender alcuno né nella persona, né beni, e nell'onore; adempire alla convenzione a' patiti; e finalmente far altri tutto il bene possibile», come cittadino si imponeva di «osservare, e rispettare la religione dello stato; ubbidire e difendere il Sovrano e la Costituzione; servir la patria e prender le armi per la sua difesa; pagare i tributi, vivere somnesso alle leggi, rispettare le autorità legittime, ed ubbidire a' magistrati, che sono gli organi delle leggi»¹². Nella quinta sezione (*De' Siciliani, de' loro diritti e doveri*), il Nicolosi chiariva meglio chi fossero i «cittadini siciliani», ovvero «coloro che sono nati in Sicilia da padre siciliano; ed anche coloro, che nati fuori dalla Sicilia da padre siciliano non sono divenuti sudditi di altra potenza straniera».

Ne derivava, quindi, una cittadinanza che non discendeva soltanto dalla nascita nell'isola e dalla continua *habitatio* in essa, ma anche dal non essere sudditi di altre potenze (escludendo, sostanzialmente, la doppia cittadinanza). L'Avvocato evidenziava, al contempo, i diritti dei cittadini siciliani, ovvero «primo la facoltà di parlare su di qualunque oggetto politico, e lagnarsi de' magistrati per le ingiurie fattegli; secondo potrà tenere delle cacce ne' suoi fondi girati di mura; terzo ha il dritto di resistere a chiunque senza ordine del legittimo magistrato voglia usargli violenza o con la forza o con le minacce; quarto non può esser chiamato in giudizio, accusato, arrestato, o detenuto se non nei casi stabiliti dalle leggi, e secondo le forme dalle medesime prescritte; quinto non è tenuto riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalla legge; sesto finalmente non può esser forzato arbitrariamente a servire nelle truppe se non nel caso che il Parlamento lo avrà stabilito»¹³. Si definiva così una Costituzione che aveva come protagonista più la «Nazione» che il singolo individuo. I diritti e le libertà politiche e civili derivavano al cittadino, infatti, solo dall'appartenenza alla «Nazione». Emergeva e maturava così l'idea di una Nazione siciliana, costituita in un corpo politico-legislativo, i cui diritti e doveri erano prescritti e garantiti dalla stessa Costituzione.

Un'impostazione di stampo giusnaturalista che richiamava vagamente la definizione di Emeric de Vattel, secondo cui le nazioni erano «corpi politici, società di uomini insieme, con l'obiettivo di conseguire, mediante l'unione

¹¹ Giovanni B. NICOLOSI, *Catechismo morale e politico secondo la Costituzione di Sicilia del 1812 per istruzione della gioventù ed uso delle scuole*, Palermo, 1814, p. 3.

¹² *Ibid.*, pp. 1-3.

¹³ *Ibid.*, pp. 13-14.

di forze, un'affidabile sicurezza e maggiori vantaggi»¹⁴. Alla «nazione siciliana» il Nicolosi dedicava la sezione IV e la definiva «l'unione di tutti i siciliani ed il Re». Continuava aggiungendo gli obblighi cui era soggetta, ovvero l'obbligo di «proteggere con leggi sagge e giuste i legittimi dritti di tutti gl'individui, che la compongono»¹⁵. In particolare, tra i diritti della nazione siciliana menzionava «la libertà, la sicurezza, la proprietà e l'uguaglianza», che consiste «in ciò che la legge sia uguale per tutti tanto se questa protegga quanto se punisca, che tutti siano ugualmente soggetti alla legge, e che abbiano i medesimi dritti, e le stesse obbligazioni senza eccezione o privilegio»¹⁶.

Il Nicolosi distingueva la libertà politica, intesa come la facoltà che ognuno ha di concorrere «al governo della nazione e dello stato», da quella civile, ovvero la possibilità di «fare libero uso di tutte le facoltà fisiche e morali in ciò che non è contrario alla legge». Sosteneva, quindi, che «la libertà consiste nel poter fare quel che non è proibito dalle leggi e che non offende i diritti degli altri, ma non [...] che ognuno abbia il diritto di fare quel che gli piace»¹⁷ [...] consiste in ciò che la Nazione non sia soggetta all'arbitrio di uno o pochi uomini; e così quando noi diciamo di combattere per difendere la nostra Costituzione, e devitare l'arbitrio di coloro, che governano soggettandoli alle leggi; e quando si dice di sostenere la nostra indipendenza s'intende che ciò facciamo per non esser soggetti ad altre Potenze»¹⁸. E' stato notato che «gli eventi rivoluzionari, maturati nel Nord America e in Francia sul finire del XVIII secolo, davano vita ad un diverso mito costituzionale che portava in primo piano la tematica dei diritti fondamentali»¹⁹.

Una carta costituzionale, fondata sulle leggi fondamentali della Nazione e sugli assetti politico-istituzionali di una monarchia moderata, retta da

¹⁴ Erner DE VATEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires de nations et des souverains*, Neuchateel, 1773; trad. italiana di Lodovico A. LOSCHI, *Il diritto delle genti ovvero principii della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle Nazioni e de' Sovrani*, Lione, 1781-1783. Sull'autore, in relazione ai concetti di «costituzione» e «leggi fondamentali», si veda Francisco TOMAS Y VALIENTE, «Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución», *AHDE*, LXV, 1995, pp. 34 e ss. e 84 e ss. Sul concetto di «corpo politico», si veda Mario PICCININI, «Corpo politico, opinione pubblica, società politica. Per una storia dell'idea inglese di costituzione», in Andrea ROMANO (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francesco Tomás y Valiente* (Messina, 14-16 novembre 1996), Milano, 1998, pp. 71 e ss.

¹⁵ Giovanni B. NICOLOSI, *Catechismo morale e politico secondo la Costituzione di Sicilia del 1812 per istruzione della gioventù ed uso delle scuole*, op. cit., pp. 9-10.

¹⁶ *Ibid.*, p. 10.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 16-19.

¹⁸ *Ibid.*, p. 17.

¹⁹ Andrea ROMANO, *Costituzione del Regno di Sicilia*, op. cit., p. X.

un governo misto, faceva, infatti, da garante dei diritti fondamentali dei cittadini. Governo misto, divisione dei poteri, riconoscimento dei diritti fondamentali erano principi ed elementi propulsivi, seppure in misura e con modalità diverse, riconosciuti da entrambe le costituzioni, che intendevano limitare gli spazi della monarchia per ampliare le prerogative nazionali²⁰. Fa fede della potenzialità rivoluzionaria del nazionalismo ottocentesco la costante associazione del concetto di «Costituzione» con quello di «Nazione»²¹. Come sosteneva Thomas Paine, «la costituzione di un paese non è l'atto del suo governo, ma del popolo che costituisce il governo»²². Sarebbe, infatti, assurdo creare una carta costituzionale prescindendo dal patrimonio storico e politico di una nazione.

La conseguenza fu che si cercò di adagiare i nuovi principi costituzionali al vecchio paradigma assolutistico ed accentratore, trasferendo, di fatto, la titolarità della sovranità monarchica alla Nazione. La costituzione siciliana del 1812, come ha notato Enzo Sciacca, per la prima volta «introduceva, ed in termini sufficientemente moderni, la presenza dello stato come incarnazione giuridica e storica della *nazione*, non più ad essa termine contrapposto, risolvendo, sia pur temporaneamente, quel dualismo che aveva caratterizzato la storia delle istituzioni politiche siciliane» prima di allora²³.

III. IL CATECHISMO COSTITUZIONALE DELLA MONARCHIA PER USO DEL REGNO UNITO DELLE SICILIE DI LUIGI GALANTI

Luigi Galanti nasceva a Santa Croce del Sannio il primo gennaio del 1765. Monaco benedettino, veniva nominato abate nel 1801 e, in segui-

²⁰ La nazione era rappresentata dal Parlamento, titolare del potere legislativo, cui doveva giurare di «volere osservare e rispettare, e fare osservare, e rispettare la Costituzione di questo Regno di Sicilia, e tutte quelle Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento», mentre, di contro, al re spettava soltanto un potere di veto e di sanzione e il compito di rappresentare la Nazione presso le Potenze straniere (ai sensi del § 1, cap. I del titolo II).

²¹ Álvaro FLOREZ ESTRADA, «Constitución para la nación española (1810)», in Luis Alfonso MARTÍNEZ CACHERO, *Obras de Álvaro Flórez Estrada*, vol. II, Madrid, 1958, p. 314. Bartolomé CLAVERO scriveva che il catechismo della religione cattolica si estendeva «a una breve exposicion de las obligaciones civiles», con l'intento «de fomentar una cultura no exactamente de libertades, sino de Nación mediante la unidad de religión, lengua, política» (Bartolomé CLAVERO, *Cádiz como Constitución política de la Monarquía Española*, II, Sevilla, 2000, p. 106).

²² Riportato in Nelson F. ADKINS, *Common Sense and other political Writing*, New York, The Liberal Art Press, 1953, p. 87.

²³ Enzo SCIACCA, «Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)», in *Studi Risorgimentali*, 4, Catania, 1966, p. 14.

to, chiamato ad insegnare geografia e storia presso l'Università di Napoli²⁴. Nel 1820, eletto deputato in Molise, scriveva il *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie* con l'intento di dare un contributo costruttivo al rinnovamento politico istituzionale del Regno²⁵. Si tratta di un opuscolo di 60 pagine, articolato in quattro parti, rispettivamente:

- I. *Del governo costituzionale in generale.* II. *Del Re e de' Ministri.*
 III. *Della rappresentanza Nazionale.* IV. *Delle Istituzioni Costituzionali.*

Il testo era pubblicato dapprima in forma anonima. L'Autore avrebbe, infatti, svelato la sua identità solo in una seconda edizione, visto il successo riscontrato dalla pubblicazione ed al fine di evitare possibili contraffazioni²⁶. Lo scritto era dedicato «a' giovanetti studiosi», cui era riservato il compito di «restituirci un pubblico letterato, e di erigere veramente tra noi un pubblico politico»²⁷. In prefazione, infatti, l'Autore sottolineava come il Catechismo non fosse «pe' dotti, ma per l'istruzione comune» e ne defi-

²⁴ Si veda in particolare, Renato LALLI, «Luigi Galanti al Parlamento napoletano del 1820», in *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale. Atti del convegno (Santa Croce del Sannio, 23-24 aprile)*, Napoli, 1984, pp. 241-249.

²⁵ Copia dell'opuscolo, in fotocopia, è conservata presso il Dipartimento di Studi Giuridici e di Storia delle Istituzioni dell'Università degli studi di Messina. Il medesimo testo (terza edizione accresciuta), edito presso Domenico Sangiacomo, Napoli, 1820, è conservato, ai segni 22.14.F.39, presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma. Presso la biblioteca del Dipartimento di Studi Giuridici e di Storia delle Istituzioni si conserva un'altra edizione dell'opuscolo, edita presso Francesco del Vecchio, legato con la *Costituzione politica della Monarchia Spagnola promulgata in Cadice nel marzo del 1812. Tradotta in italiano. Collazionata e corretta sull'originale spagnuolo*, Londra, 1820, con la seguente segnatura SD.I.4.138. Tra i catechismi politici pubblicati a Napoli in questi anni, che saranno oggetto di una ricerca più approfondita attualmente in corso, cito i seguenti: *Catechismo politico per la nazione del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1820, presso Agnello Nobile libraio-stampatore Strada Toledo n. 186; *Catechismo del cittadino d'istruzione primaria. Diretto al popolo della Monarchia delle Due Sicilie da F.D.L.*, Napoli, 1820, dalla Reale Tipografia della Guerra; *Dialoghi politici fra due liberali, il prudente e il riscaldato, ove non solo si ha per oggetto la riforma di alcuni punti essenziali della nostra legislazione e della costituzione del nostro regno*, Napoli, 1820, Tipografia Francese.

²⁶ Nella nota 1 di p. 10 si legge espressamente: «In questa seconda edizione l'Autore fu costretto svelarsi, perché il noto librajo Luigi Marotta ne aveva subito data una contraffazione. La Giunta di Sicurezza pubblica credette che non poteva impedire la ristampa di un'opera anonima, ancorché l'Autore si fosse svelato, ed avesse reclamata la sua proprietà prima che la contraffazione fosse pubblicata. Vi sono di certi tempi, ne' quali si crede dover si usare riguardi pe' briconi».

²⁷ Luigi GALANTI, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, Napoli, 1820, p. 4.

niva meglio lo scopo, ovvero «istruirci [...] sopra i nostri veri dritti, come sopra i nostri doveri [...] sopra lo stato in cui si trova una Nazione» perché «fintanto che una costituzione non getti profonde radici, fintanto che le sue istituzioni non germoglino, sarà sempre circondata da errori, da pregiudizi, da vecchie abitudini, che ne corrompono lo spirito, ne arrestano il cammino»²⁸. L'Autore definiva, quindi, l'istruzione del popolo come il «bisogno del secolo»²⁹, tuttavia era ben consapevole che lo spirito costituzionale di una nazione non potesse essere «l'effetto di brevi anni», ma che, in ogni caso, «l'opera [potesse] essere accelerata dall'intima convinzione de' benefici e vantaggi di un governo, e di un sistema fondato sulla giustizia e sull'uguaglianza dei diritti»³⁰.

Egli elogiava il governo costituzionale come «il più perfetto de' governi» perché «riposa come la virtù nel mezzo degli estremi», abbraccia gli interessi di tutti «senza sforzi e senza scosse»³¹, e produce «sommissione alle autorità, rispetto alle leggi, sicurezza pubblica, morale pubblica»³². Tra i beni principali che, secondo l'abate, derivavano da tale forma di governo vi erano la libertà e l'indipendenza³³. I diritti costituzionali venivano acquisiti dal popolo attraverso la concessione di una costituzione³⁴, cosicché «il rispetto del governo div[eniva] l'effetto dello zelo che manifesta[va] pel bene pubblico. I costumi saranno migliorati, le lettere anzi che esser protette diverranno protettrici, le belle arti sorgeranno a nuova vita, l'industria ed il commercio ci provvederanno di comodi, di piaceri e di delizie senza dipendenza dalle altre nazioni, e la nostra terra beata svelerà tutta la sua benefica fecondità e tutta la pompa de' suoi variati prodotti. I Magistrati saranno ciechi esecutori non cavillosi interpreti delle legge; gli ecclesiastici buoni ufficiali della morale, i soldati generosi sostenitori della nostra indipendenza»³⁵.

Il Galanti continuava descrivendo gli elementi di una «buona costituzione», ovvero l'autorità del Re e dei Ministri, la rappresentanza nazionale e le «buone istituzioni»³⁶. Le leggi dell'otto e dell'undici dicembre

²⁸ *Ibid.*, pp. 8-9.

²⁹ *Ibid.*, p. 75.

³⁰ *Ibid.*, pp. 70-71.

³¹ *Ibid.*, p. 15.

³² *Ibid.*, pp. 22.

³³ *Ibid.*, pp. 50-51.

³⁴ *Ibid.*, p. 57.

³⁵ *Ibid.*, p. 22.

³⁶ Il Galanti definisce come «buone istituzioni» «tutte quelle leggi e stabilimenti che assicurano i dritti che promette la costituzione. Esse formano lo spirito e le abitudini

1816³⁷, con le quali veniva istituito il Regno delle Due Sicilie, avevano, di fatto, abrogato la costituzione siciliana del 1812 decretando la fusione dei Regni di Napoli e di Sicilia. Prendeva corpo quella che Nino Cortese ha definito la «questione siciliana», nota «allorché l'isola fu chiamata insieme con Napoli a far parte di un unico Stato e perdette il diritto o la possibilità di conservare non solo la Costituzione del 1812, sebbene anche i particolari ordinamenti amministrativi, giudiziari, finanziari che sino allora avevano regolato la sua vita»³⁸.

I moti rivoluzionari del 1820-1821 avevano, infatti, instaurato a Napoli la costituzione spagnola del 1812³⁹. Gli echi di Cadice, alimentando i pro-

de'popoli, esse sono la garanzia della salute e della prosperità pubblica, esse saranno il più caro patrimonio de' nostri nipoti. Una Costituzione senza di esse è un'opera morta: le istituzioni le danno vita. Un governo costituzionale poggia tutto sopra l'opinione ed i costumi. Gli uomini passano come ombre fuggitive, ma le buone istituzioni restano come grandi monumenti pubblici destinati ad una durata illimitata [...] Esse dirigono tutte le azioni, le mettono in un felice accordo, e le conducono verso l'unico scopo il bene pubblico» (*ibid.*, pp. 47-48).

³⁷ *Collezioni delle leggi e dei decreti per il regno delle Due Sicilie*, II, 1816, pp. 407 e ss.; Guido LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, I, Milano, 1977, p. 92.

³⁸ Nino CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, 1960, p. VII. Sulla riforma amministrativa dell'11 ottobre 1817, che estendeva in Sicilia il sistema amministrativo francese, si veda in particolare Enrico IACHELLO, «La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817», in Francesco BENIGNO e Claudio TORRISI (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal Medioevo ad oggi*, Roma, 1995, pp. 103-120; *id.*, «La formazione di un nuovo apparato statale in Sicilia nell'età della Restaurazione», in Claudio TORRISI (a cura di), *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, Caltanissetta, 1995, pp. 31-56; *id.*, «Borbone e stato in Sicilia: la riforma amministrativa del 1817», in *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, 1998, pp. 47-51.

³⁹ Secondo Giorgio Spini, i moti del 1820-21 avevano una chiara fisionomia politica e sociale, rappresentavano «l'insurrezione della borghesia provinciale, affiliata alla carboneria ed attraverso questa in contatto con elementi della bassa ufficialità dell'esercito, che si impone con il suo colpo di mano sulle forze dello stato e sulla capitale. Nel suo trionfo trascina con sé l'idea della Costituzione di Spagna, cioè della costituzione democratica, priva di considerazione per i privilegi nobiliari, e riesce ad imporre anche questa alle sfere dirigenti della capitale che, per sorpresa, non fanno a tempo ad esprimere quella renitenza invincibile verso la democrazia, carbonismo, Costituzione di Cadice, che esse manifesteranno in modo sempre più deciso col passare del tempo, fino a determinare colla propria volontà negativa il crollo del regime costituzionale davanti all'avanzata austriaca» (Giorgio SPINI, *Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21*, Roma, 1950, p. 27). Con i moti siciliani del 1820, a Palermo (che con la riforma amministrativa dell'11 ottobre 1817 da «capitale» era divenuta semplicemente «capovalle»), si era creata una Giunta di Governo separatista, che rivendicava l'indipendenza della Sicilia e il ritorno alla costituzione siciliana del 1812. Di contro, nella stessa città, le settantadue maestranze, di concerto con l'esercito e la borghesia, appoggiavano «il costituzionalismo spagnolo- carbonaro» della parte orientale dell'isola, in particolare Messina e Catania. (Vincenzo D'ALESSANDRO e Giuseppe GIARRIZZO, «La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia», in *Storia d'Italia*, Torino, 1989, p. 680). Non è, infatti, casuale

positi d'insurrezione coltivati dalla Carboneria, riunivano in sé «l'impronta cattolica (che sembrerebbe manifestarsi al meglio nella cattolica *constitución* di Cadice), l'opzione monarchica (decisamente vincolante sul piano del progetto politico e fatale alla rivoluzione su quello degli avvenimenti storici) e l'aspirazione costituzionale (che prende irrimediabilmente la forma della Carta spagnola, simbolo in quel momento degli ideali liberali)»⁴⁰.

La costituzione gaditana, oltre a limitare le prerogative regie attenendosi al principio della divisione dei poteri, negava l'affermazione di «un centro politico amministrativo siciliano» e l'egemonia della classe aristocratica⁴¹. L'aristocrazia siciliana, «nemica naturale dell'uguaglianza, dolente di perdere la sua superiorità e i suoi privilegi»⁴², al testo della carta di Cadice, seppure «adattata» al Regno delle Due Sicilie, avrebbe preferito il ritorno alla carta palermitana, meno lesiva delle prerogative acquisite. Ed è, quindi, proprio contro l'aristocrazia che il Galanti scagliava una violenta invettiva, non risparmiando opinioni di disprezzo per una feudalità nobiliare che voleva usare la carta costituzionale per affermare il proprio domi-

che la prima edizione in lingua italiana della Costituzione di Cadice sia stata pubblicata proprio a Messina nel 1813 presso Giovanni del Nobolo (Andrea ROMANO, *Cadice come modello costituzionale per l'Europa liberale e antinapoleonica. Nota introduttiva a Costituzione politica della monarchia spagnola*, rist.an. dell'edizione di Messina, presso Giovanni del Nobolo, 1813, con *Introduzione* di Andrea ROMANO e *Nota bibliografica* di Bartolomé CLAVERO, Sovieria Mannelli, 2000, pp. LXXIII-LXXXV). Sui moti siciliani del 1820 si possono vedere Alfonso SANSONE, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia*, Palermo, 1888; Giuseppe BIANCO, *La rivoluzione siciliana del 1820*, Firenze 1905; Rosario ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari, 1970, pp. 161 e ss.; Francesco RENDA, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, Milano, 1968; Gaetano CINGARI, «Gli ultimi Borboni», in *Storia della Sicilia*, VIII, Napoli, 1977, pp. 11 e ss.

⁴⁰ Paolo COLOMBO, «Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice», in José María PORTELLO VALDÉS, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Roma, 1998, pp. 133-134. In particolare scrive Colombo: «La costituzione spagnola è innanzi tutto una costituzione monarchica: non per nulla, nel suo ispirarsi alla *constitution* francese del 3 settembre 1791 sta, sul piano costituzionale, il legame più diretto dei moti italiani con l'esperienza rivoluzionaria d'oltrealpe. Né va dimenticata, quale giustificazione dell'adozione napoletana di Cadice, la prossimità tra i due rami della stessa dinastia, regnanti rispettivamente in Spagna e nelle Due Sicilie» (*ibid.*, pp. 145-146).

⁴¹ Francesco RENDA, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-21*, Milano, 1968, p. 87. La costituzione spagnola del 1812 rispetto alla coeva costituzione siciliana, in quanto dotata di un sistema parlamentare monocamerale, era considerata «a sfondo tendenzialmente democratico e quindi estremamente avanzata per i tempi perché garantiva il maggiore potere della borghesia nell'ordinamento». Cfr. Carlo GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia: 1848-1994*, Roma, 1997, p. 11. Si veda inoltre: Gian S. PENE VIDARI, *Costituzioni e codici. Appunti e documenti di Storia del diritto italiano (a.a. 1996-97)*, Torino, 1996, p. 39. Per un raffronto sulle due carte costituzionali del 1812 si veda in particolare Bartolomé CLAVERO, «Vocación católica y advocación siciliana de la Constitución española de 1812», *op. cit.*, pp. 11-56.

⁴² Luigi GALANTI, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, *op. cit.*, p. 20.

nio di casta. «L'alta nobiltà siciliana» —scrive l'Autore— «ignorante dello stato suo e per conseguenza arrogante, non ha esitato a compromettere la sua patria sulla speranza di conservare i suoi odiosi privilegi».

Lo stesso Galanti, «per rispondere a que' che vogliono riguardare la camera de' Pari come uno scudo rispettivo del trono contro il popolo, e del popolo contro il trono», affermava: «la nostra costituzione dovendo esser ordita sopra quella di Spagna, migliorandola per quanto è possibile, non ci caricheremo agli occhi dell'Europa del ridicolo miglioramento di darci una camera aristocratica rigettata dagli Spagnuoli stessi»⁴³. Per rendere effettivo l'esercizio della giustizia e dell'uguaglianza, trovando un collante nella religione cattolica, la carta gaditana promuoveva un programma d'acculturamento, che coinvolgeva le strutture ecclesiastiche (art. 364-368), cui era lasciato il delicato compito di alfabetizzare, anche politicamente, i fedeli. Come ha sottolineato Marta Lorente, la Chiesa metteva, infatti, a disposizione i suoi edifici per la proclamazione, il giuramento della Costituzione e la sua diffusione⁴⁴, che doveva essere letta e spiegata, mentre una messa o un solenne *Te deum* ne segnavano i passaggi più importanti⁴⁵. L'art. 366 della Carta spagnola espressamente prescriveva: «en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños á leer, escribir y contar, y el catechismo de la religion católica, que comprenderá tambien una breve exposicion de las obligaciones civiles».

Il Galanti, in polemica con i dettami della Costituzione spagnola, che proibiva il «pubblico» esercizio di ogni altro culto al di fuori di quello cattolico, si soffermava sulla libertà di culto, «questione per noi del tutto oziosa, poiché avendo una sola religione non abbiamo bisogno di proclamare la libertà de' culti, come si è dovuto fare in altri paesi, che avevano seguaci di religioni diverse»⁴⁶. L'aggettivo «pubblico», affiancato nella Costituzio-

⁴³ *Ibid.*, p. 39.

⁴⁴ Marta LORENTE, «El juramento constitucional», *AHDE*, LXV, 1995, pp. 619 e 623.

⁴⁵ Bartolomé CLAVERO, *Cádiz como Constitución política de la Monarquía Española*, *op. cit.*, p. 179. Si veda anche José MUÑOZ PÉREZ, «Los catecismos políticos: de la Ilustración al primer liberalismo español, 1808-1822», *op. cit.*, pp. 191 ss.

Era nella stessa chiesa —come si legge all'art. 34— che venivano eletti i rappresentanti della Nazione. In Sicilia la scelta cattolica non assumeva il medesimo significato che in Spagna, infatti, anche se ai parroci era attribuito il compito di «istruire alla Costituzione del 1812» i fedeli, tale obbligo era previsto anche per i magistrati municipali, le scuole e le Università (*Costituzione di Sicilia*, *op. cit.*; *Della libertà*, *op. cit.*, cap. IX, p. 145; *Articoli fondamentali*, art. I, p. 1).

⁴⁶ Luigi GALANTI, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, *op. cit.*, p. 21.

ne all'esercizio della religione, era per l'Abate «una garanzia contro ogni tentativo di tornare ai tempi nei quali si inquisiva contro le private coscienze», e si autorizzava la professione di altri culti in privato⁴⁷. La libertà di culto per il Galanti non promuoveva «la ruina della religione», piuttosto «purifica[va] la religione, perché ne scaccia[va] i suoi veri nemici l'ipocrisia e la superstizione. Col fatto poi si osserva, che le varie sette ne'paesi, dove vi è tolleranza, prosperano tutte del pari»⁴⁸.

IV. UNA CONCLUSIONE

La concessione della libertà di stampa, ha notato Aurelio Lepre, aveva portato alla pubblicazione di diversi opuscoli in cui venivano dibattuti i più gravi problemi del momento⁴⁹, tra cui i *Catechismi*, di chiara ispirazione «politica», pubblicati con il fine di divulgare i principi politici e le basi della Costituzione. In questo breve *excursus* si è tentato di analizzare, attraverso l'esame di due *Catechismi*, mai compiutamente studiati, anche l'atteggiamento dell'opinione pubblica sulle carte costituzionali.

Legati da un filo ideologico-istituzionale comune, nei due catechismi sono ravvisabili alcune definizioni dei concetti di libertà ed uguaglianza, fortemente intrecciati con il concetto di «nazione siciliana». Mentre il *Catechismo* del Nicolosi si rifà al momento costituzionale della carta palermitana del 1812, il *Catechismo* del Galanti appartiene ad un momento successivo, quello che, a Napoli, adotterà la coeva carta costituzionale gaditana. Ne emergono, da una parte, le motivazioni che sono alla base del ceto nobiliare per riacquistare gli antichi privilegi, dall'altra, di contro, la lenta penetrazione in Sicilia dello spirito liberale europeo.

Maria Antonella Cocchiara ha sottolineato come la «nazione siciliana» non potesse identificarsi con «la “nazione sovrana” del costituzionalismo statalista francese di età rivoluzionaria e napoleonica, né coincid[esse] con il termine-concetto di “popolo”, ma nel quadro del ridisegnato *Regno di Sicilia* sembrava diventare Stato, sembrava condividere insieme al monarca la sovranità, sebbene mantenendo vive con la Corona le antiche tensioni»⁵⁰.

⁴⁷ Renato LALLI, «Luigi Galanti al Parlamento napoletano del 1820», *op. cit.*, p. 247.

⁴⁸ Luigi GALANTI, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, *op. cit.*, p. 21.

⁴⁹ Aurelio LEPRE, *La rivoluzione napoletana del 1820-1821*, Roma, 1967, p. 185.

⁵⁰ M. Antonella COCCHIARA, «Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento», *op. cit.*, p. 82.

La ricostruzione di questa complessa vicenda costituzionale è stata ampiamente analizzata da una vasta storiografia (da me solo in parte ricordata). Personalmente mi premeva piuttosto rilevare come i documenti qui presi in esame abbiano evidenziato, sia pure in forma labile, un modo di pensare e di sentire che ebbe un'influenza notevole nella politica istituzionale dell'isola in concomitanza con la rivoluzione del 1848⁵¹.

⁵¹ Sui catechismi politici del 1848 si veda Kerstin PÖTTGEN, «Il discorso pubblico sulle Costituzioni del 1848», in *Rassegna Storica del Risorgimento*, LXXXVIII, 2001, pp. 43-64. Tra i catechismi di questo periodo e appena successivo, attualmente in corso di studio, cito Ignazio GRASSANI, *Catechismo costituzionale per le istruzioni del popolo*, Napoli, 1848; *Catechismo costituzionale dell'Abate Giuseppe Villivà ad uso de' giovanetti del regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1848, Tip. di G. Cannavacciuoli; *Istruzioni al popolo sulla costituzione del regno delle Due Sicilie: esposte in un catechismo atto a spiegare e chiarire cosa sia un governo costituzionale*, Napoli 1848; *Catechismo politico-economico-popolare*, s.l. [1867]; *Catechismo politico siciliano attribuito a Nicolò Palmieri da Termini, membro del Parlamento in Palermo negli anni 1812, 1813, 1814, vittima del colera al 1837*, Palermo, dopo il 1830. Quest'ultimo attribuito erroneamente a Palmieri sarebbe stato, invece, opera giovanile di Amari, il quale nei suoi stessi *Appunti bibliografici*, se ne attribuiva la paternità con queste parole: «Durante la mia dimora in Napoli, insieme col march. Giuseppe Ruffo compilai il *Catechismo siciliano*, nel quale a domande e risposte spiegai chiaramente il diritto storico della Sicilia, e come si avesse a rivendicare». Negli scritti di Antonella Cocchiara sono citati, inoltre, altri due catechismi costituzionali: il *Catechismo politico siciliano* di E. AMARI pubblicato a Palermo nel 1839 (Biblioteca Comunale di Palermo, XLVI. C. 62), il cui testo riprodotto si trova in Marino G. C. (*L'ideologia sicilianista: dall'età dell'Illuminismo al Risorgimento*, Palermo 1988, pp. 21-221) e *Dottrina costituzionali* del 1848, in dialetto siciliano, custodito presso la Biblioteca Comunale di Palermo con la seguente collocazione: CXXXVI.A.137 n.1. (M. Antonella COCCHIARA, «Sul concetto di nazione e Stato. Alcune posizioni della giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento», *op. cit.*, pp. 73-119; *id.*, «Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento», *op. cit.*, pp. 59-101).